

Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi 2025- PNCB

Indice

1. INTRODUZIONE E FINALITA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DURATA E RINNOVO
4. OBIETTIVI STRATEGICI
5. SISTEMA DEI CONTROLLI
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI
7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI
8. CONTROLLI ANALITICI
9. SANZIONI
10. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE E FINALITA'

Il presente Piano Nazionale dei controlli sui prodotti biocidi ed articoli trattati (PNCB) anno 2025 è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute –ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF)- Autorità Competente in materia di biocidi- che si avvale della collaborazione del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), della Rete dei laboratori di controllo e del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC).

Il Piano viene redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo 213/CSR del 2017).

Il Piano Nazionale Controlli Biocidi è definito in modo da realizzare il coordinamento e l'integrazione dell'organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell'Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l'armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell'art. 66 del BPR.

Il Piano Nazionale controlli favorisce, inoltre, la partecipazione dell'Italia ai progetti BEF del Forum dell'ECHA che mirano al rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali, relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE rispettivamente dei prodotti biocidi e degli articoli trattati, per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti dell'autorizzazione /registrazione, al Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida (SPC) o all'etichettatura, alla classificazione, all'imballaggio e alla scheda dati di sicurezza (SDS). In particolare per il 2025 il Piano Nazionale Controlli prevede l'adesione al progetto BEF-3 ossia al Terzo progetto di enforcement europeo sul Sommario delle Caratteristiche del Prodotto e sulle informazioni ad esso correlate riportate nelle etichette dei prodotti biocidi, che ha avuto inizio con il training organizzato dal gruppo BPRS del FORUM ECHA il 29 novembre 2024 a cui hanno partecipato gli ispettori dei diversi Stati membri dell'UE, compresi gli ispettori italiani e che, secondo il timetable proposto da ECHA, è proseguito con il Training BEF-3 a ricaduta svolto il 16 dicembre dall'Ufficio 8 della ex DGDMF del Ministero della Salute Ufficio che ha visto la partecipazione di 183 ispettori.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti all'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno 2025. Dopo la sua adozione, il Piano, può essere aggiornato e/o modificato solamente in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati. Si fa presente che le attività di controllo di cui al PNCB riguardano le attività svolte da 1° gennaio 2025 e si concludono il 31 dicembre 2025. Da parte delle Autorità competenti Regionali per il controllo dei Biocidi al 31 marzo 2026 è prevista l'invio all'ACN Biocidi della rendicontazione dei controlli svolti.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente piano sono:

1. tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
3. alla luce del progetto BEF-3, che riguarda i prodotti biocidi autorizzati secondo il BPR e comunque dotati di un Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SPC) autorizzato, gli ispettori dovranno controllare le Autorizzazioni Nazionali o in Mutuo Riconoscimento e le Autorizzazioni Unionali dei prodotti biocidi valide in Italia;
4. considerato che, il terzo progetto armonizzato denominato "BEF-3" è rivolto non solo ai disinfettanti ma pure ad altre categorie di prodotto biocidi, in particolare insetticidi, insetto repellenti e attrattivi il presente Piano Nazionale Controlli rivolge l'attenzione a quest'ultime categorie di prodotti, considerando soprattutto che il cambiamento climatico ha comportato l'aumento di insetti e zanzare in tutto il territorio nazionale e di conseguenza un aumento di prodotti biocidi di questa tipologia PT 18 e 19 nel mercato interno .
5. I precedenti progetti BEF-1 e BEF-2 per la verifica del rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi e degli articoli trattati, raccomandano di attenersi alle disposizioni concordate, e all'utilizzo dei manuali dei progetti, del manuale delle conclusioni e dei questionari per le ispezioni. Allo stesso modo il progetto BEF-3 raccomanda l'utilizzo del Manuale del progetto per lo svolgimento dei controlli nonché del *Questionario del BEF-3 on line*, da utilizzare come check-list per le ispezioni da svolgere nel corso del 2025. Il *Questionario on line* deve essere compilato per ogni singolo prodotto controllato e poi in automatico inviato all'ECHA dai singoli ispettori delle Autorità Competenti Regionali;
6. Il BEF-3, oltre alla verifica del SPC, mira alla verifica delle Schede di Dati di Sicurezza dei Prodotti Biocidi ed eventualmente delle Sostanze pericolose componenti, di cui alle Sezioni 1, 2 e 3. Ai sensi

dell'Articolo 70 del BPR, le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) per le sostanze attive e i prodotti biocidi devono essere elaborate e rese disponibili in conformità all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH), ove applicabile. Esse rappresentano un meccanismo consolidato per la trasmissione di informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di fornitura di sostanze e miscele, che soddisfano specifici criteri di classificazione e devono essere fornite da qualsiasi attore nella catena di fornitura almeno quando una sostanza o una miscela (questo include i prodotti biocidi) soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP e devono fornire informazioni complete sulle sostanze o miscele utilizzate in ambito professionale o industriale. Infine, l'Articolo 28 del Regolamento CLP contiene norme sulla selezione dei Consigli di Prudenza (FRASI P) da riportare sulle etichette dei prodotti biocidi.

L'Allegato I e l'Allegato IV al Regolamento CLP contengono “Consigli di Prudenza” e criteri (ad esempio relativi alle Indicazioni di pericolo) per la loro selezione.

7. È importante che i titolari dell'autorizzazione garantiscano la coerenza tra le SDS e l'SPC per qualsiasi descrizione d'uso (sezione 4 dell'SPC) e per le istruzioni generali per l'uso (sezione 5 dell'SPC), ad esempio le istruzioni di primo soccorso stabilite nell'SPC.

Il controllo delle SDS è facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3, all'interno dell'attività di controllo ma lo si raccomanda ai fini di una ispezione di merito nell'ambito di un controllo documentale.

8. Allo stesso modo anche il controllo analitico, volto alla verifica della concentrazione delle sostanze attive e della loro purezza, viene reso facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3. L'analisi chimica è uno strumento importante per verificare il contenuto e la presenza (e la concentrazione) di sostanze attive quando si applicano i prodotti biocidi. La conformità è garantita quando il contenuto e la presenza di sostanze attive sono in linea con le autorizzazioni del prodotto biocida interessato. I prodotti biocidi possono anche essere testati per verificarne le proprietà fisiche/chimiche. Le pratiche di enforcement potrebbero prendere in considerazione test di laboratorio di campioni di routine o prodotti sospetti specifici.

Gli ispettori dovrebbero prendere in considerazione il Product Assessment Report (PAR) per esaminare informazioni specifiche sulle sostanze attive testate

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione fino alla immissione in commercio del prodotto. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) la conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza (anche in considerazione degli aggiornamenti apportati dal Reg. 2023/1435 per l'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico) e del Sommario delle Caratteristiche del prodotto biocida (SPC)
- c) la verifica delle specifiche dei principi attivi;
- d) l'identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- e) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR e del Reg (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.
- f) la verifica dell'etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR e dei corrispondenti articoli del CLP.
- g) i risultati dei controlli di qualità interni e tutta la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione compiute.

Si ricorda che la verifica della corretta classificazione ed etichettatura, soprattutto per i prodotti biocidi non destinati ad un uso professionale e privi di Schede di Dati di Sicurezza (SDS), risulta un target fondamentale,

in quanto per questi prodotti l'etichetta è il documento con cui si devono fornire all'utilizzatore finale, spesso il consumatore, tutte le informazioni sul profilo di rischio del prodotto e le corrette misure di mitigazione.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.

La ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato 1 al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S., esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. allegato - 1 dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi e comunicano all'Autorità competente nazionale (Ufficio 8 ex DGDMF all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it) ogni eventuale variazione dei contenuti di competenza riportati negli Allegati 1 e 2 del presente piano.

5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA o dalle Autorità competenti all'Enforcement degli Stati Membri dell'UE o dell'AEE.
- secondo quanto previsto dai manuali del progetto BEF-3.

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- Sede del titolare all'immissione in commercio;
- Stabilimento di produzione;
- Depositi o magazzini;
- Rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") così come aziende che in

base alla classificazione statistica delle attività economiche NACE (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006) riguardano: commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6), settore pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30), commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet (47.91), settore materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, etc.) e mobili (23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59), prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59), commercio all'ingrosso, elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9), commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il 31 marzo 2026 le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano all'ACN le risultanze dell'attività di controllo svolte in attuazione del presente piano e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per i progetti BEF-1, BEF-2 e BEF-3 e secondo quanto previsto dai manuali degli stessi ed effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Nello specifico compilano il format tecnico unico della rendicontazione dei controlli REACH e Biocidi, redatto in collaborazione con l'Ufficio 4 della ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria -Ufficio 4- Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e lo trasmettono via pec all'Ufficio 8 della ex Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Entro il 30 giugno 2026, l'Ufficio 8 elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita al 2025 e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative che sono state erogate agli ispettori delle autorità territoriali. Vedi paragrafo 1 del presente PNCB.

L'Ufficio 8 della ex DGFDm fornisce, inoltre, attività di supporto agli ispettori delle Regioni o della Provincie autonome che, nell'ambito di una visita ispettiva prevista dal Piano nazionale controlli sui biocidi, dovessero rilevare una non conformità o in caso di dubbi interpretativi in merito alla classificazione di un prodotto o ritengano necessario avere chiarimenti da parte dell'ANC.

Utilizzare l'apposita scheda per l'invio di richieste di supporto all'Ufficio 8. Le richieste vanno inviate esclusivamente tramite la posta certificata all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it e per conoscenza al Direttore dell'Ufficio 8 Dottoressa Raffaella Perrone r.perrone@sanita.it e al referente per i controlli sui biocidi Dottoressa Antonina Longo an.longo@sanita.it. La scheda per la richiesta di supporto è riportata nell'Allegato 2 del presente documento.

8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR. Per i controlli analitici si fa riferimento alla rete dei laboratori di controllo e al gruppo di lavoro "Coordinamento della rete dei laboratori" coordinato dal CNSC dell'ISS già di riferimento anche per i controlli REACH-CLP.

Alle riunioni della rete dei laboratori convocate dal Coordinamento del CNSC dell'ISS, partecipano anche i rappresentanti della ex DGDMF del Ministero della salute già nominati ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017. La partecipazione avviene tramite invito del Coordinamento della

rete dei laboratori ogni qualvolta vengono trattati argomenti inerenti i prodotti di cui al Reg. (UE) 528/2012 ed i relativi controlli.

Il controllo analitico è sempre consigliato per la verifica della correttezza della composizione dei prodotti biocidi ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e delle SDS, laddove si ritenesse necessario. Per il progetto BEF 3 vale quanto indicato al paragrafo 4 comma 8 del presente PNCB

Relativamente alla rendicontazione annuale le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo analitico, in caso di prodotti biocidi ed articoli trattati, sia alla ex DGPRE per quanto di competenza, sia alla ex DGDMF, quest'ultima in quanto ACN sui Biocidi. La rendicontazione avviene sempre tramite il format unico di cui al punto 6 del documento.

Eventuali difformità rilevate a seguito dei controlli analitici dovranno essere comunicate all'Ufficio 8 della ex DGDMF e, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, vale quanto indicato al punto 9 del presente piano.

9. SANZIONI

1. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2017.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità, tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
4. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale.
5. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale.
6. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

10. ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali

Allegato 2: Scheda per la richiesta di supporto alla ACN.

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali Sicurezza Chimica Prodotto (REACH, CLP, BPR, PPP, Cosmetici, Detergenti)

REGIONE	PUNTO DI CONTATTO REFERENTE DEI CONTROLLI (TITOLARE E SOSTITUTO)	INDIRIZZO E-MAIL E PEC	TELEFONO
Friuli-Venezia Giulia	Dott.ssa Laura Leban	l.leban@asugi.sanita.fvg.it	Tel 0481 487667
Valle d'Aosta	Roberto Sordi Linda Brunello	rsordi@ausl.vda.it lbrunello@ausl.vda.it protocollo@pec.ausl.vda.it	Tel 0165 774603 Te. 0165 774607
Marche	Dott. Fabio Filippetti	fabio.filippetti@regione.marche.it	Tel 071.8067922
Piemonte	Dott. Ruggero Dal Zotto	ruggero.dalzotto@regione.piemonte.it sanita@cert.regionepiemonte.it	Tel 0114322318 Cell 3351984852
Lombardia	Dott.ssa Nicoletta Cornaggia Dott.ssa Veronica Todeschini	nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it veronica_todeschini@regione.lombardia.it	Tel 02/67653276 Tel 02/67656300
Sardegna	Dott.ssa Federica Tamponi Dott. Stefano Secci	fetamponi@regione.sardegna.it stefano.secci@aslcagliari.it san.dgsan4@regione.sardegna.it	Tel 0706065246 Tel 0706096423
Toscana	Ing. Giovanna Bianco	giovanna.bianco@regione.toscana.it	Tel 055/4384379
Provincia autonoma di Bolzano	Dott. Flavio Ciesa Dott. Lino Wegher	flavio.ciesa@provincia.bz.it lino.wegher@sabes.it	Tel 0471 417104 Tel 0471 909205
Provincia autonoma di Trento	Dott. Francesco Pizzo Dott. Tommaso Pappalardo	francesco.pizzo@apss.tn.it tommaso.pappalardo@provincia.tn.it	Tel 0461 904621 Cell 328 6159940 Tel 0461 497375
Sicilia	Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo Dott. Giovanni Bertolino	ufficio.reach@asp.enna.it Giovanni.bertolino@asptrapani.it	Cell 3335252668 Cell 339494 5249
Emilia- Romagna	Dott. Celsino Govoni	Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@postacert.regionemilia-romagna.it	Tel 051.527.7026 Tel 051.527.7453 - 7454 - 7455

Veneto	Dott.ssa Sonia Russo	sonia.russo@regione.veneto.it	Tel 0445 389521
Lazio	Dott.ssa Alessandra Barca Dott. Carlo Muscarella	c.muscarella@ausl.latina.it	Tel 0771505261 Cell 3280414253
Campania	Dott.ssa Sansone Concetta Dott. Gerardo Vitale	Urp@pec.regione.campania.it dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it	Tel 081 7969207
Calabria	Dott. Dario Macchioni Dott.ssa Maria Antonietta Soccio	d.macchioni@regione.calabria.it mariaantonietta.soccio@asp.cz.it prevenzione.salute@pec.regione.calabria.it	Tel 0961856586 Tel 0968/208334
Abruzzo	Dr. Ing. Katia Maiella	katia.maiella@asl.pe.it dpf@pec.regione.abruzzo.it	Tel 085 4253965 Tel 085/4253952
Molise	Dott. Michele Colitti	regionemolise@cert.regione.molise.it	Tel 0874/429351
Liguria	Dott.ssa Elena Nicosia Dott. Daniele Colobrarò	elena.nicosia@regione.liguria.it daniele.colobrarò@regione.liguria.it protocollo@pec.regione.liguria.it	Tel 0105485549 Tel 010548414
Basilicata	Mariangela Mininni	sanita@cert.regione.basilicata.it dg.sanita@cert.regione.basilicata.it dg_sanita@regione.basilicata.it ass.sanita@cert.regione.basilicata.it mariangela.mininni@regione.basilicata.it	
Puglia	Dott. Raffaello Maria Bellino Ing. Francesca Giangrande	raffaello.bellino@aslbat.it f.giangrande@regione.puglia.it	Cell 339.8756243 Cell 349.8513989
Umbria	Dott. Salvatore Macrì Dott.ssa Manuela Mazzanti	smacri@regione.umbria.it manuela.mazzanti@uslumbria1.it	Tel 0755045302 Tel 0758782448

Scheda allegata

**SCHEDA PER LE RICHIESTE DI SUPPORTO O DI INFORMAZIONI DEGLI ISPETTORI
CONTROLLI BIOCIDI**

**da inviare ad UFFICIO 8 DELLA DGFDMD al seguente
indirizzo:dgfdm@postacert.sanita.it**

Dati dell'Autorità Competente Controlli sui Biocidi

Dipartimento _____

Indirizzo _____

N° telefono _____

Dati ispettori della regione /provincia autonoma che richiede le informazioni

Nome/Cognome _____ N° telefono _____

Nome /Cognome _____ N° telefono _____

**Dati dell'azienda ispezionata e del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'immissione sul
mercato del prodotto biocida o dell'articolo trattato**

Denominazione dell'Azienda _____

Indirizzo dell'Azienda _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell'azienda /responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto biocida/articolo trattato_

Eventuale altro punto di contatto _____

Dati del prodotto biocida /articolo trattato

Nome commerciale del prodotto _____

Composizione _____

Principi attivi biocidi per i quali si chiede supporto specificando denominazione chimica e CAS

1° principio biocida _____

2° principio biocida _____

3° principio biocida _____

4° principio biocida _____

5° principio biocida _____

allegati:

Etichetta del prodotto o SPC

Verbale dell'ispezione

Scheda tecnica

Eventuali risultati analitici

Testo dell'istanza

Data, _____**Firma dell'Utente** _____